



Ordinanza n. 2/2025 T.F.
Proc. n. 3/2025 R.G. P.F. e Proc. n. 2/2025 R.G. T.F.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Proc. n. 3/2025 R.G. P.F. e Proc. n. 2/2025 R.G. T.F.
Nella seduta del 30.05.2025 ha adottato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento cautelare ex art. 38.2 e 38.3, Reg. Giustizia, a carico di:

- Sig. [REDACTED] (tess. n. [REDACTED]), nato a [REDACTED], tesserato Fitarco per il [REDACTED], e per la [REDACTED];
- Sig. [REDACTED] (tess. n. [REDACTED]), nato a [REDACTED], tesserato Fitarco per la [REDACTED]

Vista l'istanza cautelare del 27 maggio 2025 e i relativi allegati;

Vista l'Ordinanza T.F. n. 1 del 28 maggio 2025;

Visto l'art. 38, Reg. Giustizia;

Vista l'istruttoria e gli atti di causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 30.05.2025, il Prof. Avv. Andrea Altieri e le parti come da apposito verbale;

Ritenuto in fatto e diritto quanto segue.

* * *

FATTO

Con circostanziato atto del 08.05.2025 ricevuto dal *Safeguarding Officer* Federale, l'Ufficio del Procuratore Federale era notiziato, per quanto di competenza, circa presunti comportamenti di abuso psicologico, molestia e abuso sessuale posti in essere dal tesserato, Sig. [REDACTED], atleta della [REDACTED] Fitarco, nei confronti di diverse atlete del Gruppo della stessa [REDACTED].

Secondo tale segnalazione:

- dette condotte sarebbero in essere da tre anni e si sarebbero palesate nel contesto di "[REDACTED]"; esse, inoltre, sarebbero note anche ad altri tesserati del Gruppo della Nazionale;
- in tali occasioni, "[REDACTED] ha palpato le atlete più volte, ha tentato di farci sesso, ha mandato video osceni mentre si masturbava, proposto rapporti anche a 3, chiesto biancheria intima usata!".

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





In data 27.05.2025, all'esito delle iniziali indagini di rito, il Procuratore Federale si determinava a formalizzare a questo Tribunale la richiesta di misure cautelari di urgenza ex art. 38.2, Reg. Giustizia, invocando per:

"a) il tesserato [redacted] (tess. n. [redacted]) sospensione cautelare da ogni attività sportiva e federale, col divieto di esercitare attività rilevanti nei medesimi ambiti, con richiesta, in caso di accoglimento, di trasmettere il provvedimento sospensivo di Codesto Tribunale Federale, per doverosa informazione al [redacted], nonché al Comitato Internazionale [redacted] essendo il [redacted] atleta [redacted];

b) il tesserato [redacted] (tess. [redacted]), sospensione cautelare da ogni attività sportiva e federale, col divieto di esercitare attività rilevanti nei medesimi ambiti".

A supporto di detta istanza, l'Accusa ravvisava, relativamente alla posizione del [redacted]:

- come il contenuto di detta segnalazione anonima trovasse piena corrispondenza nei verbali delle audizioni allegati in atti a questo Tribunale Federale, ove più atlete [redacted] (ovvero intorno ad essa gravitanti), confermavano - attraverso deposizioni chiare, precise e convergenti - condotte di eccezionale gravità a carico dell'incolpando;

- come, sin dall'anno 2013, e senza più soluzione di continuità, il [redacted] avesse tenuto nei confronti delle medesime tesserate "un atteggiamento gravemente molesto, sessualmente manifesto e violento con condotte sessuali sia fisiche (...), che per il tramite degli applicativi per smartphone messenger o whatsapp" (cit. verbali di audizione).

Rappresentava, altresì, a carico del [redacted], "il grave comportamento omissivo e di conseguenza permissivo posto in essere [redacted] (tess. [redacted]). Quest'ultimo, [redacted]

[redacted] (ad eccezione di omissis), ha sin dal 2013 e nel corso degli anni coperto le gravissime condotte poste in essere ripetutamente dal [redacted], nonostante sin da subito - come emerso da diverse testimonianze agli atti - le tesserate coinvolte avessero provato a cercare in lui un aiuto, rendendolo edotto della pesante ed intollerabile situazione che dovevano vivere in seno alla [redacted]".

Ad avviso dell'Accusa, "tale inaccettabile comportamento omissivo si è concretizzato in vere e proprie minacce rivolte [redacted] alle atlete di essere estromesse dal gruppo della nazionale, con frasi inqualificabili come 'finché tenete le gambe chiuse cosa vuoi che succeda?', oppure 'se lui fa i punti, tolleriamo', minimizzando quanto veniva drammaticamente portato a sua conoscenza, spesso anche [redacted] dunque molto fragili (...)".

A chiusura della propria invocazione, la Procura rappresentava come, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 2.1 del Reg. di Giustizia Federale e 3.16 lett. a), b) e c) e 3.17 dello Statuto Federale, "tutti i tesserati sono tenuti all'osservanza dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, del Codice della Giustizia

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



YouArco



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP



www.fitarco.it



Sportiva, dello Statuto, del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e delle norme internazionali ed europee di settore e devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità, della rettitudine e della correttezza nell'esercizio della pratica sportiva e in ogni altro connesso rapporto, e la violazione di tale dovere di osservanza costituisce grave inadempienza e, come tale, risulta passibile di adeguate sanzioni"; evidenziava, inoltre, come *"all'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI vengono ribaditi i principi di lealtà e correttezza nell'attività sportiva in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva"*.

Con successiva Ordinanza T.F. n. 1 del 28.05.2025, emessa ai sensi dell'art. 38, commi 2 e 3, Reg. Giustizia, il Tribunale Federale, ravvisati i presupposti in diritto propri della procedura di urgenza, accoglieva l'istanza della Procura, applicando, con provvisoria immediata esecuzione, a:

- Sig. ██████████, la sospensione cautelare da ogni attività sportiva e federale, sino al termine delle indagini preliminari istruite dalla Procura Federale;
- Sig. ██████████, la sospensione cautelare da ogni attività sportiva e federale, sino al termine delle indagini preliminari istruite dalla Procura Federale.

In data 30.05.2025, previo inoltro della documentazione allegata alla incolpazione, era quindi ritualmente esperita l'audizione degli interessati ex art. 38, co. 3, R.G.

Nello specifico, riferivano innanzi a questo Collegio, come da verbale in atti:

- il Sig. ██████████, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandro Malossini e Luigi Marsico del Foro di Roma;
- il Sig. ██████████, presente in collegamento da remoto alla piattaforma Zoom, all'uopo autorizzato, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Zanghi del Foro di Palermo.

Al termine della istruttoria, il giudizio era quindi trattenuto in decisione.

* * *

DIRITTO

Il Tribunale ritiene sussistere, all'esito delle audizioni di cui in premessa, i requisiti d'urgenza posti a fondamento della Ordinanza T.F. n. 1 del 28.05.2025, dai quali non ha motivo di discostarsi in questa sede.

In particolare, le deduzioni offerte in chiave difensiva dagli incolpandi appaiono al Collegio generiche, contraddittorie e non attendibili, nonché sprovviste del necessario corredo probatorio; esse, pertanto, in quanto tali, non sono state idonee a superare, all'esito del giudizio cautelare, gli addebiti mossi dalla Procura Federale.

Invero, dinanzi ad una circostanziata e convergente rappresentazione dei fatti, ove più atlete dello stesso gruppo ██████████ si esponevano in prima persona denunciando condotte di eccezionale intensità offensiva (*ex multis*, deposizione della tesserata ██████████, la quale riferiva di continue richieste di "foto e video intimi", videochiamate e atti dai contenuti esplicitamente sessuali, nonché un ultimo gravissimo "episodio sessualmente fisico" del ██████████

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP



www.fitarco.it



durante le ultime [REDACTED]; inoltre, sul punto, cfr. deposizioni delle tesserate [REDACTED] [REDACTED]), entrambi gli incolpandi dichiaravano, da un lato, rapporti ordinari e corretti (a tale data) con dette atlete, dall'altro, negavano ogni addebito argomentando apoditticamente riguardo a non meglio chiarite *macchinazioni* a loro danno ([REDACTED]: "Ritengo che le accuse mosse a mio carico siano frutto di una *macchinazione* contro di me per farmi allontanare dal gruppo e colpire anche la mia ragazza"; [REDACTED]: "Ritengo sia una *macchinazione* a mio danno").

Il Tribunale conferma, pertanto, il proprio iniziale intendimento, richiamando il già citato orientamento del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI in tema di *indizio* e/o di *prova* nel diritto sportivo. Come già riportato nella Ordinanza T.F. n. 1/2025, con ultima Decisione n. 25/2025, depositata il 14.04.2025, la I Sezione del Collegio di Garanzia ha evidenziato come "*tale concetto è chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (già fatta propria da Questa Sezione, con Decisione n. 23/2021). (...) La caratterizzazione di ogni indizio passa attraverso i requisiti di gravità, precisione e concordanza. Per gravità deve intendersi la consistenza, la resistenza alle obiezioni, la capacità dimostrativa vale a dire la pertinenza del dato rispetto al thema probandum; per precisione la specificità, l'univocità e la insuscettibilità di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile; infine concordanza significa che i plurimi indizi devono muoversi nella stessa direzione, essere logicamente dello stesso segno, e non porsi in contraddizione tra loro. Il metodo di lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio implica come operazione propedeutica quella di valutare ogni elemento indiziario singolarmente, ciascuno nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarlo, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (Cass. Pen., Sez. V, sent. 15 settembre - 28 ottobre 2020, n. 29877)".*

Sulla scorta di tali coordinate interpretative, il Collegio ritiene, pertanto, sia pur con delibazione sommaria tipica del presente giudizio, che gli addebiti di cui in premessa trovino piena conferma nel riscontro probatorio offerto dalla Procura Federale attraverso la circostanziata documentazione allegata in atti.

In relazione a quanto previsto dall'art. 38, punti 2 e 3, Reg. Giustizia, le condotte contestate integrano, invero, ad un primo esame, entrambi i requisiti necessari ai fini dell'accoglimento della richiesta cautelare, ritenendo il Collegio presenti, sia i gravi, precisi e concordanti indizi di colpevolezza (*fumus boni iuris*), sia il pericolo concreto e attuale che gli incolpandi possano nuovamente commettere illeciti della stessa specie rispetto a quello per cui si procede (*periculum in mora*).

Nello specifico, con riferimento alla fondatezza giuridica invocata a supporto del procedimento d'urgenza in esame, questo Tribunale ritiene confermata la rilevanza e la attendibilità delle deposizioni rese in audizione da più tesserate Fitarco [REDACTED] (in atti), le cui ricostruzioni dei fatti, se, da un lato, hanno in pieno confermato i contenuti della iniziale

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





segnalazione anonima, dall'altro, hanno offerto ulteriori - e ancor più specifici - elementi, gravi, precisi e concordanti, in alcun modo contraddittori tra loro, in merito alla particolare gravità delle condotte contestate ai due incolpandi.

Allo stesso tempo, il Collegio ritiene sussistere anche il requisito del *periculum in mora*, posto che le condotte ascritte - risalenti e reiterate nel tempo secondo le denunce delle stesse atlete - risulterebbero a tutt'oggi ancora in essere e, per l'effetto, in ragione dei consolidati rapporti tra i due autori e delle posizioni di rilievo nel contesto federale, replicabili nel corso di future attività sportive e federali, anche con diverse sfumature comportamentali, in contesti differenti ed ulteriori rispetto a quelli scrutinati dall'Accusa.

L'iniziale istanza cautelare, pertanto, si conferma fondata e meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ritenute sussistere le condizioni ed i presupposti di cui all'art. 38 R.G., conferma la Ordinanza T.F. n. 1 del 28.05.2025 e, per l'effetto, applica a:

- Sig. ██████████, come sopra identificato, la sospensione cautelare da ogni attività sportiva e federale, sino al termine delle indagini preliminari istruite dalla Procura Federale;

- Sig. ██████████, come sopra identificato, la sospensione cautelare da ogni attività sportiva e federale, sino al termine delle indagini preliminari istruite dalla Procura Federale.

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia per comunicare il presente provvedimento alle parti interessate.

Dispone, altresì, per il tramite di detti Uffici, la trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica, al fine di accertare eventuali ipotesi di reato.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti coinvolti nei fatti di causa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2025, con l'intervento di:

Prof. Avv. Andrea Altieri (Presidente, Estensore)

Avv. Emanuele Mancuso (Componente)

Avv. Riccardo Veltri (Componente)

Depositata in data 04.06.2025

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP

